

# COMUNE DI FUSINE

Provincia di Sondrio

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del Registro Delibere

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TASI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **VENTINOVE** del mese di **AGOSTO** alle ore **21,10** presso la sede Municipale

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

	Presente	Assente
VANINI CLAUDIO Sindaco	1	
VENTURINI FABRIZIO	2	
TOGNOLINA REMO	3	
TASCETTI MONICA	4	
AMEDEO ATTILIO	5	
TRUTALLI FABIO	6	
CASELLO CHIARA	7	
PINNA CRISTINA	8	
DE MAESTRI GIANLUCA	9	
ARMANASCO MARIO	10	
VIGANO' PAOLA		1

Assiste il Segretario Comunale **CHICCA Dott. Francesco**.

Il Signor **VANINI CLAUDIO** nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- ✓ l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- ✓ la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- ✓ il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- ✓ è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ✓ ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- ✓ è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- ✓ è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - ✓ per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - ✓ la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
  - ✓ per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Considerato che la TASI:

- ✓ presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla struttura impositiva dell'IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in particolare quelli derivanti dalla solidarietà dell'obbligazione tributaria;
- ✓ comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell'IMU ed un dispendio di risorse per i comuni, chiamati ad impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua applicazione;

Ritenuto pertanto, nell'ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la TASI per l'anno 2014, azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili;

Atteso che il minor gettito derivanti dall'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale, pari a € 33.645,68, e la riduzione di risorse sul Fondo di solidarietà comunale vengono compensati, nel redigendo bilancio di previsione 2014, mediante tagli di spesa;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno in data 18 luglio 2014 differisce al 30 settembre 2014 il termine, per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale, ai periodi da dieci a dodici, stabilisce che:

*Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale."*

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Il Sindaco relaziona che:

*“considerato che l’Amministrazione Comunale non ha ritenuto di applicare la “TASI” per non creare una nuova tassa a carico dei cittadini, con la mancata entrata nelle casse comunali di circa €. 33.500,00, utilizzando altre entrate per sopperire a tale ammanco. Abbiamo quindi pensato di non vessare i cittadini con questa nuova imposta, noiosa sotto tutti i punti di vista, sia economico che per tempo perso per eventuali conteggi. La mancanza di tale somma che ovviamente lo stato non trasferisce al Comune, ci impedisce di eseguire delle opere. Ripeto, abbiamo pensato che in questo periodo di crisi fosse opportuno privilegiare il cittadino sotto il profilo economico, anziché introitare una somma da destinare a nuovi servizi e/o nuove opere.”*

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

- 1) di azzerare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013;
- 2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);
- 3) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;
- 4) di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed identica votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

\*\*\*\*\*



**COMUNE DI FUSINE**  
PROVINCIA DI SONDRIO

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA CONTABILE**

**Determinazione aliquote TASI anno 2014**

Per l'approvazione della proposta di delibera in oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/00, con il presente si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile-

Fusine, li 18.08.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
( *Mottini Battista* )



Letto, confermato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE  
(Vanini Claudio)



---



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Chicca dott. Francesco)




---

---

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal - 4 SET. 2014

Li, - 4 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Chicca dott. Francesco)



---


---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata dichiarata **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.lgs. n.267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Chicca dott. Francesco)



---